

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 714
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/05/2024 REGISTRATO IL 19/06/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000714

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FRNNRC48H12E507R FRANCISCI ENRICO
ID. TELEMATICO: TNB24L000714000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92059200136

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA - REGISTRATO IN UFFICIO - C.I.



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
GSPC – LECCO Asd Odv
Via dell'Isola 1/a – 22900 LECCO
C.F. 92059200136
P.IVA 03837500135



Oggi in data 28 maggio 2024 alle ore 20,10 presso la Sede Operativa del GSPC Lecco in Via Piloni 4 a Lecco si è tenuta, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per le ore 16,00 del 27/05/2024, l'assemblea straordinaria dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche allo Statuto per adeguamenti normativi (Rif. Regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)

Il foglio presenze sottoscritto dai partecipanti viene conservato agli atti dell'Associazione.

L'Assemblea designa alla carica di Presidente il Sg. Liberali Paolo mentre viene chiamata a fungere da Segretario la Sig. Sapora Simonetta

Sono presenti n.18 soci su 42 . L'assemblea viene riconosciuta valida.

Il Presidente passa la parola al Sig. Enrico Francisci il quale ricorda che nella precedente Assemblea straordinaria si è deliberato il rinvio ad oggi della trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in attesa di ulteriori approfondimenti in merito.

Successivamente con la collaborazione della Dr.ssa Marta Sacchi, che ringrazia per il prezioso aiuto fornito, sono state apportate le necessarie modifiche allo Statuto, che i presenti possono visionare nel testo aggiornato messo a disposizione.

Passa quindi la parola al Segretario, Sig.ra Sapora Simonetta, la quale ricorda che per essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario che gli Statuti prevedano:

- l'indicazione della sede legale;
- la denominazione dell'A.S.D.
- l'indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- le eventuali attività diverse e strumentali rispetto alla principale e che abbiano carattere secondarie e strumentale rispetto alle attività istituzionali;
- l'indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale;
- l'assenza di fini di lucro;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- l'impossibilità di avere tra i propri soci persone giuridiche o altri Enti, ed in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.

Da quindi lettura all'Assemblea degli articoli dello Statuto modificati.

L'Assemblea dopo la necessaria discussione

DELIBERA

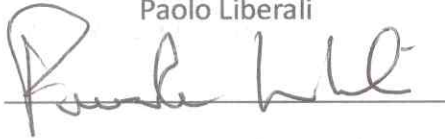
Di approvare all'unanimità dei presenti lo Statuto modificato che qui si allega, dando mandato al Presidente Francisci Enrico di procedere alle comunicazioni del caso.

Null'altro essendo a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 20,50 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

La presente registrazione è esente da imposta di bollo e Registro ai sensi dell'art.82 D.Lgs.117/2017

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Paolo Liberali



IL SEGRETARIO

Simonetta Saporà



REGISTRATO A LECCO IL 19/06/2024

N° 714 SERIE 3

VERBATE € ESENTE

DI CUI €

CAVITÀ NEGA
INTERESSI
INTELENTE





STATUTO

DI

Gruppo Sommozzatori Protezione Civile Provincia di Lecco

Associazione Sportiva Dilettantistica – Organizzazione di volontariato - Ente del Terzo Settore

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'Associazione "Gruppo Sommozzatori Protezione Civile Provincia di Lecco Associazione Sportiva Dilettantistica Organizzazione di volontariato", Ente del Terzo Settore, detta anche come acronimo "G.S.P.C. Lecco ASD ODV". L'acronimo ODV potrà essere usato al momento dall'iscrizione al RUNTS.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Lecco. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune potrà essere effettuata dall'Organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione non ha scopo di lucro, nè indirizzi di carattere politico e/o religioso ed è un ente del Terzo Settore aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili, che persegue attività civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, prevalentemente nel campo della dell'attività sportiva dilettantistica finalizzata alla formazione di operatori di protezione civile specializzati in subacquea.

Art. 2 – Oggetto e scopi

1. L' Associazione ha lo scopo, in via principale, di promuovere, programmare, organizzare e realizzare interventi di protezione civile in ambiente subacqueo e attività subacquee in genere, la loro divulgazione, l'istruzione e la formazione di operatori tecnici e di istruttori del settore subacqueo, a garanzia degli obiettivi sopraindicati.
2. L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.
3. L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
4. Specificatamente le attività che rientrano nell'oggetto sociale sono quelle elencate alle lettere e) (salvaguardia e miglioramento dell'ambiente) , t) (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche) e y) (attività di protezione civile) dell'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 . E' data la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle delle lettere sopracitate, che il Consiglio direttivo dovesse ritenere utili al perseguimento dello scopo sociale
5. Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione si avvale in forma prevalente dell'attività volontaristica dei propri associati, per lo svolgimento prevalentemente in favore dei terzi di una o piu' attività tra quelle elencate . E' fatto divieto di intrattenere rapporti di lavoro retribuiti con i propri associati che siano anche volontari non occasionali, secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore specificatamente previste per le ODV. Potrà fruire di prestazioni a titolo oneroso , anche con l'impiego dei propri associati, qualora le stesse risultino fondamentali e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, la forza lavoro retribuita non può eccedere nel numero, la metà dei volontari o il 5% degli associati dell'Ente.

Art. 2.1 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione esercita ed organizza le seguenti attività secondo i punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 del presente statuto:
 - Attività sportiva dilettantistica e di interesse generale;
 - Attività di intervento nell'ambito della protezione civile;
 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - Attività di raccolta fondi.

Art. 2.1.1 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale.

1. L'Associazione ha ad oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, come previsto dall'art 5 comma 1 lett. t del D. LGS 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche nel campo della subacquea e del nuoto e più specificatamente nelle seguenti discipline:
 - Apneisti;
 - Sommozzatori;
2. compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle suddette attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata, attualmente la F.I.P.S.A.S. .
3. L'Associazione, inoltre, esercita ed organizza le seguenti attività di interesse generale:
 - Attività di studio e di ricerca nel campo dell'archeologia, della biologia e geologia subacquea;
 - Assistenza in ogni forma ad Enti pubblici, ad Associazioni e società sportive in qualunque campo dell'attività subacquea;
 - Visite a carattere sportivo e culturale, in località di particolare interesse per attività subacquee.
4. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi tramite la loro messa a disposizione e/o locazione a propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'Organizzazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Art. 2.1.2 Attività di protezione civile .

1. L'Associazione ha inoltre per oggetto l'attività di protezione civile ai sensi della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 al fine di perseguire anche le finalità sociali di volontariato dirette a terzi ed alla collettività in generale, come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera y D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 2.1.3 Attività complementari, secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art 6 D.LGS. 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art 2.1.4 Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D. LGS. 117/2017 e successive modifiche, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 2.2 Gestione delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro, purché ciò non sia vietato da norme di legge o regolamenti di affiliazione sportiva. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indirettamente e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro

STATUTO MODIFICATO

dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle attività statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive puo' inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 2.3 – Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I soci devono essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non puo' essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Nei casi previsti dalla legge l'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa associazione.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche, nei limiti previsti dalle norme emanate ed emanande relative alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Organizzazioni di volontariato del Terzo Settore. E' previsto che la compagine sociale sia composta da almeno sette persone fisiche.

STATUTO MODIFICATO



3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda per iscritto e l'ammissione o il diniego devono avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio dichiara espressamente di essere stato informato e di approvare espressamente i principi ispiratori e i regolamenti che ne disciplinano il funzionamento. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.
4. L'ammissione a socio è subordinata all'assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
5. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione verificando l'assenza di cause di esclusione di cui al punto precedente, dando comunicazione delle motivazioni a richiesta. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente potrà ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, all'Assemblea dei soci, che dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il ricorso all'Assemblea dei Soci potrà essere presentato o via pec alla casella di posta elettronica dell'Ente che verrà indicata nella comunicazione di rigetto, oppure a mezzo raccomandata a/r. In ogni caso sia l'organo amministrativo che dispone l'esclusione, che l'Assemblea dei soci, in caso di ricorso, devono motivare e comunicare il rigetto dell'istanza, e al richiedente deve essere assicurato il diritto al contraddittorio.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età gli stessi potranno votare tramite i soggetti esercenti la potestà genitoriale o chi ne fa le veci.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione. Per i soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il diritto di voto spetta ai soggetti esercenti la potestà genitoriale o chi ne fa le veci.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
5. I soci hanno pieno diritto di esaminare i libri sociali. La consultazione potrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante richiesta scritta all'Associazione ed indirizzata al Consiglio direttivo, da inoltrarsi a mezzo raccomandata, mail o pec, presso la sede ove vengono conservati. E' fatto divieto di asportarli dalla sede. I libri sociali sono liberamente visionabili dai soci, i quali in nessun caso possono ritenerne gli originali, che devono essere conservati presso la sede sociale, o altro diverso luogo che il Consiglio destinasse alla conservazione degli stessi.
6. E' fatto divieto di trasferire la quota sociale a qualsiasi titolo.

STATUTO MODIFICATO

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto. I modi e i tempi per ricorrere contro l'esclusione sono quelli indicati all'Art. 4 n.5 del presente Statuto Sociale.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni suoi membri secondo

STATUTO MODIFICATO



quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Sono competenze dell'assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio;
- Deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e conseguenti eventuali azioni di responsabilità;
- Delibere in merito all'esclusione di associati;
- Delibere in merito ad altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:

- Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche (art. 13);
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 27, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, dal Consigliere più anziano quale socio di età, o da altro socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'assemblea provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne variesse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. I soci di cui al comma 1 art. 5 hanno diritto di voto.
3. Ogni socio di cui al comma 2 può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante invio ai soci di lettera semplice. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie trattate.

Art. 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.
2. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea sarà comunque valida e potrà deliberare con voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea. Allo scopo di mantenere e caratterizzare la vocazione legata all'attività di protezione civile, è richiesto che almeno quattro membri siano in possesso dell'attestato di Volontario di Protezione Civile.
2. Il consiglio, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.
3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

STATUTO MODIFICATO

- 
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, secondo le norme che regolano i bilanci per i soggetti appartenenti al terzo settore;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
 - d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati,
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
 - g) provvedere ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017;
 - h) delibera in merito alle autorizzazioni ai rimborsi spese ai volontari, da effettuarsi secondo le norme di cui all'art. 17 D.Lgs 117/2017;
 - i) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - j) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizione più favorevoli in ragione della loro qualità;
 - k) adottare i provvedimenti di radiazione;
 - l) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
 - m) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
 - n) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.



Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in ordine di priorità. Qualora la stessa non fosse presente, o fosse esaurita, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, che delibererà in merito alla sostituzione. Fino all'avvenuta sostituzione il Consiglio potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione. L'assemblea dei Soci che provvede alla sostituzione dei consiglieri, anche per il caso di cui al successivo punto 2, deve essere convocata a mezzo pec o lettera raccomandata a/r entro 30 giorni da quando i Consiglieri rimanenti ne hanno avuto notizia.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni i per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni dello stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione



STATUTO MODIFICATO

dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.



Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari maggiorenni;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.22– Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare i seguenti:
 - Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Nel caso in cui sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il registro dei volontari di cui all'art. 2.3 del presente Statuto, ancorchè richiesto dalla normativa, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in via continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 23– Il bilancio

1. I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 13 e 85, 86 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 viene redatto altresì il bilancio sociale.

Art. 24 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti :
 - Dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
 - Dai proventi della gestione del patrimonio; dal ricavato delle attività di cui agli articoli 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4;
 - Dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
 - Dai contributi di soci e di altre persone fisiche;

STATUTO MODIFICATO

- Dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - Dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 - Dalle erogazioni liberali;
 - Dai titoli di solidarietà;
 - Da attività commerciali marginali.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. In sede di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto secondo le norme in vigore per le ASD, con preferenza verso associazioni sportive dilettantistiche che perseguono attività analoghe a quelle dell'associazione. Il patrimonio ,comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- Dai beni mobili ed immobili di proprietà;
 - Dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - Da donazioni, elargizioni, lasciti;
 - Da quote di partecipazioni societarie;
 - Da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - Dal fondo di riserva;
 - Da accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
5. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Art. 25 – Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50, nel qual caso la forma sarà quella della SSD.

Art. 27 – Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea degli Associati avente fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lett. h) D.Lgs. 36/2021. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Organo di controllo

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione provvederà alla nomina dell'Organo di controllo, secondo le modalità ivi descritte. Qualora si verificassero i presupposti di cui all'art. 31 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di controllo sarà composto da revisori legali iscritti all'apposito registro.

Art. 30 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre persone scelte anche tra i non soci.
2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei probiviri, che elegge al suo interno il proprio Presidente e che si dota di un Regolamento della procedura, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci, tra questi e il Comitato o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Il Collegio giudica secondo equità.

Art. 31 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio di cui all'art. 30.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei probiviri dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte potrà nominare se lo ritiene il proprio difensore entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto.

STATUTO MODIFICATO

4. La procedura sarà svolta in Lecco (sede dell'associazione) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Qualora fossero emanate norme di diritto sportivo in contrasto con quelle sopra indicate, prevarranno quelle di diritto sportivo.

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Lecco, 28/05/2024

